



STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. Il 20 Ottobre 1986 si costituisce in Carate Brianza una associazione sportiva dilettantistica denominata "**GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO AGLIATESE**", abbreviabile in "**GSA**" che di seguito sarà denominata in breve "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel comune di Carate Brianza e la sua durata è illimitata. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Colori sociali

1. I colori sociali vengono definiti in VERDE e NERO.

Art. 3 - Finalità

1. L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità di promozione sportiva di ispirazione cristiana:
 - a. avviare all'attività sportiva e all'elevazione morale i giovani, attraverso la partecipazione a manifestazioni non competitive e successivamente agonistiche;
 - b. promuovere, propagandare ed esercitare la pratica sportiva dilettantistica e ricreativa fra i cittadini senza limitazioni di età, sesso o religione, nelle diverse iniziative che il Consiglio Direttivo delibererà in considerazione delle proprie capacità organizzative, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
 - c. indirizzare e preparare i giovani a vivere l'esperienza dello sport come momento di educazione, di maturazione umana e di impegno, in una visione ispirata alla concezione cristiana dell'uomo nella realtà sociale.
2. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
3. L'Associazione potrà, altresì, svolgere, attività diverse di quelle di cui al comma precedente, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Associazione potrà esercitare attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
4. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
5. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti i soci, dall'elettività delle cariche sociali; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare le sue attività.

Art. 4 - Affiliazione

1. L'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e/o degli enti di promozione sportiva cui la società intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.

Art. 5 - Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione in qualità di soci tutte le persone fisiche che ne facciano espressa domanda, che siano interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, che ne condividono lo spirito e gli ideali e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
2. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere sottoscritta dall'esercente la potestà genitoriale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.
3. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come soci di altri Enti pubblici e privati senza scopo di lucro, i quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti.
4. Il numero di soci è illimitato e sono suddivisi in ordinari e onorari.
 - 4.1 I soci ordinari sono tutti coloro che, aderendo alle finalità che si prefigge l'Associazione, intendono apportare ad essa il proprio contributo.
 - 4.2 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha il diritto di chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun socio ha diritto di voto senza regime preferenziale per la quota versata. Per i soci minorenni il diritto di voto è esercitato da chi esercita la potestà genitoriale. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
3. Ciascun socio ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee;
 - b) di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega. Per i soci minorenni il diritto di voto è esercitato dall'esercente la potestà genitoriale;

- c) se maggiorenni, di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - d) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - e) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - f) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - g) di recedere in qualsiasi momento;
 - h) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
4. Ciascun socio ha il dovere di:
- a) rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) versare la quota sociale secondo l'importo e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - c) svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
 - d) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, decadenza o esclusione.
2. Il socio può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota sociale o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Il recesso diventa effettivo nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo al socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. Comporta decadenza automatica il mancato pagamento della quota sociale entro i termini stabiliti.
4. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'Associazione stessa.
 - 4.1. La perdita di qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo
 - 4.2. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione del socio deve essere comunicata al soggetto interessato il quale può ricorrere all'Assemblea dei soci mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
 - 4.3. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 8 - Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente e il Vicepresidente;
 - d) l'Organo di controllo, se istituito.

Art. 9 - Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto. Il voto dei soci minorenni è esercitato dall'esercente la potestà genitoriale.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.
Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri soci;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla Legge ed in ogni caso quando ne ravvisi l'opportunità, i componenti dell'Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
 - e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - h) deliberare il regolamento sulla nomina e sui diritti dei soci onorari;
 - i) approvare il bilancio sociale, se redatto;
 - j) deliberare su tutte le questioni sottoposte dal Consiglio Direttivo;
 - k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
 - b) deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) dei soci, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata almeno quindici (15) giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo, anche elettronico ovvero mediante affissione presso la sede legale o mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
4. L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale purché all'interno della provincia della sede legale. È ammessa la partecipazione in modalità telematica purché sia possibile verificare l'identità del socio partecipante e votante.

5. La modalità di tenuta dell'Assemblea (in presenza e/o da remoto) viene stabilita dal Consiglio Direttivo e precisata nell'avviso di convocazione.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza dei tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
5. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
6. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
7. Per ogni argomento il Presidente, sentito il parere dell'Assemblea, stabilisce la forma di votazione.
8. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di quindici (15) componenti eletti dall'Assemblea tra i soci.
4. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.
5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di quattro (4) esercizi e possono essere rieletti.
6. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Non può essere nominato consigliere, altresì, chi sia stato assoggettato da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva da esso riconosciuti a squalifiche o a sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno e chi ricopra analoghe cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre il rendiconto/bilancio di esercizio nonché la relazione di missione sull'attività svolta e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
 - f) fissare l'ammontare della quota sociale annuale, prevederne, eventualmente, una quota supplementare nel corso dell'esercizio sociale, e stabilire i relativi termini di pagamento;
 - g) redigere, se previsto dalla Legge o comunque se ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
 - h) curare la corretta tenuta ed aggiornamento dei libri sociali;
 - i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - j) deliberare in merito all'applicazione di provvedimenti disciplinari;
 - k) deliberare in merito all'esclusione dei soci;
 - l) eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
 - m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - n) assumere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, il personale necessario per la continuità della gestione;
 - o) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - p) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge all'Assemblea o ad altro organo sociale;
 - q) riconoscere la qualifica di soci onorari a coloro i quali si sono distinti per il particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può nominare Comitati di Settore, composti da uno o più soggetti, consiglieri e non, e presieduti da un Responsabile di Settore, nominato dal Consiglio Direttivo, responsabili del coordinamento e dell'organizzazione di una o più discipline sportive.

Il Comitato di Settore opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali del Consiglio Direttivo alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Comitato di Settore è responsabile di relazionare periodicamente il Consiglio Direttivo in merito alla propria attività svolta e può avanzare proposte al Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata adottata con le maggioranze previste per l'Assemblea ordinaria. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso Consiglio, nel corso del quadriennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo, anche elettronico. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in modalità telematica.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il Consiglio è altresì validamente costituito anche senza formalità di convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei componenti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenesse sufficientemente informato.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Il Presidente e il Vicepresidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica fino alla scadenza o revoca del Consiglio stesso e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni altra natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici ufficiali, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 17 - Il Segretario

1. Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Redige e conserva i verbali delle riunioni, tiene aggiornati i libri sociali e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Art. 18 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Il Tesoriere è responsabile altresì di curare la redazione del bilancio consuntivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo, di riscuotere le quote sociali e di gestire i Rimborso Spese.
2. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza,

effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha la firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Organo di controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, nei casi previsti dalla Legge e comunque in ogni caso ravvisi l'opportunità.
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
3. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei presenti.
4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art 20 - Il Rappresentante degli atleti e il Rappresentante dei tecnici sportivi

1. Qualora gli statuti delle Federazioni a cui l'Associazione aderisce lo richiedano, gli atleti e i tecnici sportivi eleggono il Rappresentante degli atleti e il Rappresentante dei tecnici sportivi, i quali esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. Il Presidente, con cadenza annuale o, comunque, coerentemente con le norme federali vigenti, convoca e presiede le riunioni composte dagli atleti tesserati e maggiorenni – nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici sportivi -, per l'individuazione, tramite elezione o altri metodi di espressione democratica, del Rappresentante degli atleti e del Rappresentante dei tecnici sportivi.
3. Il Presidente è responsabile altresì della custodia dei verbali delle suddette riunioni, nonché della cura e della trasmissione alle relative Federazioni per il costante aggiornamento degli atti federali.

Art. 21 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro dei soci;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
2. I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione e i risultati di eventuali violazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:
 - a) quote sociali;
 - b) contributi pubblici;

- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche, effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerta di beni di modico di valore e di servizi;
- g) altre entrate, anche di natura commerciale, espressamente previste dalla legge;
- h) eventuali proventi da attività diverse, anche di natura commerciale, nel rispetto delle disposizioni imposte dalla legge anche di natura fiscale.

Art. 23 - Scritture contabili

1. Il Tesoriere gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche di natura fiscale, in materia di associazioni non riconosciute.

Art. 24 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° settembre al 31 agosto successivo.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
3. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il bilancio consuntivo.

Art. 25 - Compensi

1. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nel rispetto della normativa vigente. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi pubblici oppure privati di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altra Associazione con finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge italiana.

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.